



COMUNE DI FRONTONE

Provincia di Pesaro e Urbino
Piazza del Municipio, 19 61040 Frontone
tel.: 0721/786107 fax: 0721/786154
Ufficio Tecnico Comunale

AUTORIZZAZIONE AL CAMPEGGIO DIDATTICO-EDUCATIVO IN COMUNE DI FRONTONE NELLE LOCALITÀ DI BOCCA DELLA VALLE E MADONNA DELL'ACQUANERA NEL PERIODO COMPRESO 01.07.2013 – 31.08.2013

Vista la richiesta di autorizzazione per campeggio didattico educativo Prot. n. 162/3-5° del 10.06.2013 da parte della Azienda Speciale Consorziale del Catria con sede in Via Fonte Avellana n. 140 di Frontone, pervenuta a questo Comune in data 26.06.2013 al Prot. n. 2554;

Rilevato che l'attività di campeggio educativo verrà svolta nelle Località di Bocca della Valle e Madonna dell'Acquanera nel periodo compreso 01.07.2013 – 31.08.2013;

Ricordato che :

- sono da ricondurre alla definizione di campeggio didattico - educativo tutta quella serie di attività educative, didattiche, sociali e religiose svolte da enti e associazioni attraverso appunto campeggi e soggiorni sul territorio regionale.
- la L.R. Regione Marche n. 9 del 11/07/06 disciplina all'art. 36 i campeggi fissi all'aperto organizzati nel territorio regionale da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari.

Caratteristiche dell'attività:

- una durata compresa tra i tre ed i quindici giorni per ogni gruppo.
- svolgimento in aree autorizzate mediante l'utilizzo di strutture di pernottamento mobili, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta regionale.
- qualora l'area utilizzata non sia attrezzata con servizi igienico-sanitari fissi, l'utilizzo della stessa non può superare complessivamente i sessanta giorni, ricadenti nel periodo suindicato.

Visto l'art. 37 della L.R. Regione Marche n. 9 del 11/07/06 Testo unico delle norme regionali in materia di turismo che disciplina i Campeggi nelle aree protette per cui le attività di campeggio didattico-educativo all'interno del territorio delle aree protette si svolgono secondo le disposizioni del regolamento di ciascun ente gestore. L'autorizzazione all'esercizio del campeggio nel territorio dell'area protetta è rilasciata, con le modalità previste dall'articolo 36, dal Comune, che ne dà comunicazione all'ente gestore.

Visto il succ. art. 38 Campeggi itineranti all'aperto che sono attività che si realizzano mediante pernottamenti in tende, con soste nella medesima area non superiori alle quarantotto ore consecutive.

Rilevato che :

- i soggetti partecipanti devono assicurare la presenza al campo di almeno un responsabile che ne curi la conduzione il quale, al momento dell'arrivo, ne dia comunicazione al Comune.
- le associazioni che organizzano sul territorio regionale campeggi itineranti devono rispettare le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

- la partecipazione dei giovani di età inferiore ai diciotto anni ai campeggi è subordinata alla presentazione di una scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto.
- le schede devono essere certificate dal medico curante e conservate dal responsabile del campo.
- gli ospiti stranieri devono avere al seguito la documentazione relativa alle vaccinazioni effettuate nei paesi di origine e agli adempimenti previsti dagli accordi internazionali.
- il responsabile del campo deve essere munito di un certificato, rilasciato a titolo gratuito dall'azienda sanitaria, attestante che lo stesso è esente da malattie infettive contagiose che siano di ostacolo alla sua permanenza al campo stesso.
- per garantire la sicurezza dei partecipanti alle attività di cui al presente capo gli organizzatori devono garantire adeguata copertura assicurativa.

Si autorizza l'Azienda Speciale Consorziale del Catria con sede in Via Fonte Avellana n. 140 di Frontone a far effettuare l'attività di campeggio educativo nelle Località di Bocca della Valle e Madonna dell'Acquanera nel periodo compreso 01.07.2013 – 31.08.2013, alle seguenti prescrizioni:

- *di adottare un comportamento rispettoso cercando di limitare, per quanto possibile, rumori inutili o schiamazzi.*
- *di rispettare gli animali al pascolo e soprattutto di richiudere i passaggi nei recinti (chiudende) se occorre aprirle, per impedire l'uscita del bestiame in aree non dovute.*
- *per quanto riguarda il pericolo contro gli incendi boschivi valgono le norme contenute nella Legge Forestale n. 6/2005, le quali prescrivono di non accendere fuochi ad una distanza inferiore ai 100 mt. dal bosco nei periodi non a rischi incendio boschivo; distanza che aumenta a 200 mt. all'interno del periodo a rischio (1 luglio – 15 settembre). E' necessario inoltre che via sia sempre una persona ad assistere fino a quando il fuoco non sia spento completamente.*
- *consenso scritto del proprietario terreno in quanto non appartenete al soggetto richiedente .*

Si raccomanda infine, considerato che l'iniziativa potrebbe interessare anche l'Area floristica del Monte Acuto, di porre in essere tutte le attenzioni per la salvaguardia della flora spontanea presente nel rispetto delle rigide prescrizioni contenute nella Legge R. istitutiva n. 52/74.

Dalla Residenza Municipale li, 27/06/2013

Il Sindaco
(Dott. Francesco Passetti)



Francesco Passetti

Il Sottoscritto dichiara di accettare, e ritirare oggi il presente atto, e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni riportate, a cui è subordinato il rilascio.

Frontone addì Firma